



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GARAVAGLIA, BORGHESI, MINASI, POTENTI,
BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, PAGANELLA,
PIROVANO, STEFANI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2024

Disposizioni in materia di disservizi nella fornitura del servizio idrico integrato

ONOREVOLI SENATORI. – L'acqua è un bene naturale, un diritto umano universale, indispensabile per l'ecosistema e per tutti gli esseri viventi in quanto fonte insostituibile di vita.

Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292 del 28 luglio 2010 e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che qualifica l'acqua non come un prodotto commerciale, bensì come un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.

Secondo uno studio realizzato dall'Istituto Eurispes sullo stato delle acque, l'Italia si colloca al terzo posto in Europa nella classifica dei Paesi con maggiori disponibilità di acqua, nonché al primo posto con riferimento al consumo *pro capite* di acqua potabile.

Per contro, l'ultimo rapporto ISTAT diffuso in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, evidenzia come, solo nel 2022, in Italia sia stata disperso nelle reti comunali di distribuzione il 42,4 per cento dell'acqua potabile prima di arrivare al consumatore finale. Una quantità tale da soddisfare le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un anno intero. I dati sulla dispersione idrica confermano dunque un quadro preoccupante, addirittura in crescita rispetto al 2020, quando la percentuale si attestava al 42,2 per cento, ma soprattutto distante dagli altri Paesi europei. In Francia la dispersione idrica è al 20 per cento, in Belgio e Svezia al 21 per cento, in Spagna e Regno Unito al 23 per cento, in Germania al 6 per cento e nei Paesi Bassi al 5 per cento.

Nel 2023, la quota di famiglie che lamentano irregolarità nel servizio di erogazione del-

l'acqua nelle loro abitazioni è pari all'8,9 per cento. Il disservizio investe le regioni in percentuali molto diverse e interessa circa 2 milioni e trecentomila famiglie; tra queste, Calabria (38,7 per cento di famiglie) e Sicilia (29,5 per cento) sono le regioni più esposte ai problemi di erogazione dell'acqua nelle abitazioni.

Si tenga inoltre conto che, negli ultimi anni, la disponibilità della risorsa in Italia ha raggiunto minimi storici, diventando pertanto sempre più urgente incentivare un uso più efficiente della risorsa a disposizione di tutti.

In considerazione di quanto premesso, con il presente disegno di legge si intende intervenire in materia di disservizi nell'erogazione della risorsa idrica, a tutela del consumatore finale.

L'articolo 1 definisce i principi e le finalità nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, nonché della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292 del 28 luglio 2010.

L'articolo 2 reca le disposizioni in materia di disservizi nella fornitura del servizio idrico integrato, prevedendo l'esenzione dal pagamento del servizio per il consumatore finale nei casi di interruzione della fornitura di acqua potabile che si protragga per un numero di giorni uguale o superiore a cinque nel bimestre di riferimento della relativa bolletta, e ferme restando le tutele già previste dall'ordinamento e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per i casi di mancato rispetto degli *standard* fissati.

Infine, gli articoli 3 e 4 ne regolano rispettivamente le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e in considerazione del riconoscimento dell'accesso all'acqua potabile pulita, sicura e igienica come un diritto umano essenziale per il pieno godimento della vita e degli altri diritti umani come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292 del 28 luglio 2010, nonché del considerando numero (1) della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che qualifica l'acqua non come un prodotto commerciale, bensì come un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale, reca disposizioni finalizzate alla tutela del diritto fondamentale di accesso alla fornitura di acqua potabile dell'utente domestico finale.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di disservizi nella fornitura del servizio idrico integrato)

1. Ferme restando le tutele giurisdizionali previste a legislazione vigente e le procedure di indennizzo automatico previste ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per i casi di mancato rispetto degli *standard* fissati dalla medesima Autorità, e al di fuori dei casi non addebitabili al gestore del servizio idrico integrato, qualora l'interruzione della fornitura di acqua potabile si protragga per un numero di giorni

uguale o superiore a cinque nel bimestre, l'utente è esonerato dal pagamento della tariffa fatturata nella bolletta relativa.

2. L'ARERA adegua la disciplina in materia alle disposizioni di cui al comma 1 con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.